

# REGOLAMENTO DELL'AZIENDA COMUNALE ACQUA POTABILE - ACAP

## TITOLO I Norme generali

Art. 1 Fornitura di acqua

Art. 2 Organi dell'Azienda

Art. 3 Competenze del Consiglio comunale

Art. 4 Competenze del Municipio

Art. 5 Commissione di revisione

Art. 6 Il sorvegliante

Art. 7 Modo di erogazione

Art. 8 Uso dell'acqua

Art. 9 Interruzione della distribuzione dell'acqua

Art. 10 Diritto di sorveglianza

## TITOLO II Allacciamenti alla condotta principale

Art. 11 Richiesta di allacciamento o modifica

Art. 12 Esecuzione dell'allacciamento e posa contatore

Art. 13 Manipolazione saracinesche

Art. 14 Allacciamento temporaneo

Art. 15 Modifiche all'allacciamento

## TITOLO III Installazioni private, interne e apparecchi

Art. 16 Installazioni private

Art. 17 Obbligo di notifica delle modifiche

Art. 18 Riparazioni

## TITOLO IV Abbonamenti

Art. 19 Allestimento dell'abbonamento

Art. 20 Durata e disdetta dell'abbonamento

Art. 21 Ripristino dell'abbonamento

Art. 22 Cambiamento di proprietario

Art. 23 Modifica degli impianti

TITOLO V Modalità e strumenti di misura

Art. 24 Modalità di fornitura

Art. 25 Mezzi di misura

Art. 26 Ubicazione del contatore

Art. 27 Camera di controllo

Art. 28 Guasti al contatore

Art. 29 Verifica del contatore

TITOLO VI Tasse e tariffe

Art. 30 Tasse di allacciamento e di consumo

Art. 31 Pagamento tasse

Art. 32 Infrazioni

TITOLO VII Disposizioni finali

Art. 33 Disposizioni finali

TITOLO VIII Entrata in vigore

Art. 34 Entrata in vigore

Titolo I

Norme generali

Fornitura di acqua

Art. 1 L'Azienda comunale dell'acqua potabile di Pollegio, in seguito detto semplicemente "Azienda AP", provvede nell'ambito della propria giurisdizione e con diritto di privativa, alla captazione e fornitura dell'acqua potabile per uso domestico e industriale, alla e condizioni del presente regolamento.

Organi dell'Azienda

Art. 2 Organi dell'Azienda A.P. sono:

- a) il Consiglio comunale;
- b) il Municipio, rispettivamente la Commissione Azienda A.P.;
- c) la Commissione della gestione.

Competenze del Consiglio comunale

Art. 3 Il Consiglio comunale approva il regolamento dell'Azienda A.P. e ogni eventuale ulteriore modifica.

In più esso adotta il preventivo per le spese d'esercizio e le spese straordinarie e approva il consuntivo.

#### Competenze del Municipio

Art. 4 Azienda A.P. è alla diretta dipendenza del Municipio, che ne nomina la Commissione d'amministrazione, composta dal presidente e da quattro membri.

Il capo dicastero acqua potabile è per diritto il presidente.

L'Azienda A.P. è amministrata a norma della legge sulle aziende municipalizzate e della LOC, è gestita in forma autonoma e deve quindi fare oggetto di bilancio separato.

#### Commissione di revisione

Art. 5 La commissione della gestione del Consiglio comunale, funge da Commissione di revisione dell'Azienda A.P.

#### Il sorvegliante

Art. 6 Il sorvegliante dell'Azienda A.P. è alla diretta dipendenza della Commissione d'amministrazione, la quale è responsabile della compilazione del quaderno delle mansioni del sorvegliante e vigila affinché dette mansioni siano assolte con cognizione di causa.

A sua volta il sorvegliante deve prendere nota su apposito registro, da presentare a richiesta dell'Autorità di vigilanza e del Municipio, di tutte le visite e operazioni fatte agli impianti e delle osservazioni riscontrante durante le stesse.

#### Modo di erogazione

Art. 7 L'acqua è erogata nei seguenti modi:

1. a deflusso illimitato per i servizi pubblici comunali, mediante idranti;
2. a deflusso continuo, modulato da lente idrometrica, per forniture particolari (fontane pubbliche, ecc.);
3. a deflusso continuo normale oppure a deflusso misurato mediante contatore, per uso domestico, commerciale e industriale.

La fornitura di acqua per uso domestico ha la precedenza su qualsiasi altra.

L'Azienda A.P. può accordare la concessione acqua per impianti speciali e di grande consumo, se queste forniture non presentano inconvenienti al regolare rifornimento per usi domestici.

Il contratto d'abbonamento per queste concessioni deve contenere la clausola di disdetta, applicabile qualora l'erogazione di acqua per uso domestico fosse pregiudicata.

#### Uso dell'acqua

Art. 8 L'utente ha il diritto di consumare l'acqua unicamente per gli usi per i quali è abbonato.

All'utente che utilizza l'acqua per altri scopi o la cede a terze persone per uso continuato, senza darne avviso all'Azienda A.P. o commette altri abusi, sarà sospesa l'erogazione, riservata l'azione civile o quella penale, a giudizio del Municipio.

Interruzione della distribuzione dell'acqua Art. 9 La limitazione del consumo e l'eventuale sospensione del servizio, dipendente da esigenze di manutenzione, da modifica degli impianti e da casi di forza maggiore, non dà diritto all'abbonato di pretendere un indennizzo sotto qualsiasi forma.

L'Azienda A.P. è tenuta ad avvisare, entro limiti ragionevoli, eventuali limitazioni o/e sospensioni del servizio nei casi di manutenzione e/o di modifica degli impianti.

È tassativamente vietato lasciare collegati ai rubinetti, tubi pescanti acque impure, per evitare aspirazione di impurità ed insudiciamento dell'acqua.

#### Diritto di sorveglianza

Art. 10 L'abbonato è tenuto a consentire in ogni momento agli incaricati dell'Azienda A.P. il libero accesso ai locali dove si trovano impianti d'acqua, allo scopo di controllare il funzionamento degli stessi, o del contatore, o verificare se gli abbonamenti sono consoni con il presente regolamento. Ogni rifiuto da parte del proprietario o del locatario al libero accesso, ha per conseguenza l'immediata sospensione della erogazione dell'acqua.

## Titolo II

### Allacciamenti alla condotta principale

#### Richiesta di allacciamento o modifica

Art. 11 Ogni richiesta di allacciamento o modifica deve essere presentata per iscritto dal proprietario e lo stesso è ritenuto garante verso l'Azienda A.P. per ogni effetto del presente Regolamento.

#### Esecuzione allacciamento e posa contatore

Art. 12 L'esecuzione allacciamento viene ordinata dal richiedente ad un idraulico diplomato, dopo aver ricevuto l'autorizzazione dell'Azienda A.P.

La spesa del lavoro di allacciamento è totalmente a carico dell'utente.

L'esecuzione dell'allacciamento può essere fatta unicamente sotto la sorveglianza di un incaricato dell'Azienda A.P.

La fornitura e la posa del contatore viene eseguita per conto dell'Azienda A.P. o da una sua ditta di fiducia. Il contatore rimane di proprietà dell'Azienda A.P. e l'utente pagherà la tassa di noleggio.

#### Manipolazione saracinesche

Art. 13 Le saracinesche per la chiusura dell'acqua possono essere manipolate unicamente da un incaricato dell'Azienda A.P.

#### Allacciamento temporaneo

Art. 14 Allacciamenti per uso temporaneo per i cantieri edili o altre attività, devono essere preventivamente autorizzati dall'Azienda A.P.

#### Modifiche all'allacciamento

Art. 15 Qualora su domanda di un utente occorre modificare la presa d'acqua alla tubazione principale e la relativa condotta principale di adduzione allo stabile privato, l'intera spesa per il lavoro occorrente è sopportata dal richiedente.

Qualora si dovesse sostituire parte di una condotta principale, gli allacciamenti privati saranno rifatti dall'Azienda A.P., la quale si assume la spesa dello scavo mentre che, per il lavoro da idraulico e relativo materiale, la spesa sarà ripartita nel seguente modo:

- a) se l'allacciamento privato esiste da oltre 15 anni, l'Azienda A.P. si assume 2/3 di questa spesa e 1/3 va carico dell'abbonato;
- b) se l'allacciamento esiste da meno di 15 anni, la spesa è totalmente a carico dell'Azienda A.P.

### Titolo III

#### Installazioni private, interne e apparecchi

Installazioni private Art. 16 L'installazione privata ha inizio dall'allacciamento alla condotta principale, ed è attuata per cura e a spesa dell'abbonato. Deve essere eseguita da un idraulico diplomato, conformemente alle prescrizioni stabilite dall'Azienda A.P. e alle "Direttive per l'esecuzione di impianti d'acqua", edite dalla SSIGA.

In particolare è prescritta la posa di una valvola di ritenuta sulla tubazione privata. Tale posa è obbligatoria anche per gli allacciamenti provvisori, cantieri edili, ecc.

Obbligo di notifica delle modifiche Art. 17 Gli idraulici autorizzati hanno l'obbligo di annunciare all'Azienda A.P. ogni modifica che dovessero eseguire agli impianti idraulici interni, usando gli appositi formulari rilasciati dall'Azienda A.P.

Qualora non dovessero ossequiare detta disposizione, verranno puniti con la multa fino a fr. 500.--; inoltre saranno chiamati a versare le tasse dovute ed a risarcire eventuali danni.

Riparazioni Art. 18 L'abbonato è tenuto a riparare immediatamente le perdite di acqua che si verificassero sulla propria diramazione. In caso di rifiuto, la riparazione verrà fatta eseguire dall'Azienda A.P. a spese dell'abbonato.

### Titolo IV

#### Abbonamenti

##### Allestimento dell'abbonamento

Art. 19 Per ogni proprietà a cui è concesso l'uso dell'acqua, il proprietario stipulerà con l'Azienda A.P. un contratto d'abbonamento, in base alle norme del presente regolamento.

##### Durata e disdetta dell'abbonamento

A rt. 20 L'abbonamento dura fino alla fine dell'anno civile in cui è stato stipulato e si ritiene tacitamente rinnovato di anno in anno, se da una delle parti non è data disdetta per scritto entro il 1. dicembre di ogni anno.

##### Ripristino dell'abbonamento

Art. 21 Qualora il proprietario ripristinasse un abbonamento disdetto, è tenuto al pagamento delle opere di ripristino dell'allacciamento.

##### Cambiamento del proprietario

Art. 22 I trapassi di proprietà devono essere notificati all'Azienda A.P. a cura del precedente proprietario. Sino al momento della notifica, il vecchio e il nuovo proprietario rispondono solidalmente per il pagamento delle tasse arretrate.

##### Modifica degli impianti

Art. 23 L'abbonato è tenuto ad informare l'Azienda A.P. di ogni modifica eseguita nei propri stabili e relativi impianti per permettere di adeguare l'abbonamento alla nuova situazione. In caso di mancata notifica, l'Azienda A.P. è in diritto di riscuotere le tasse dovute in più, a contare

dalla data dell'ultimo controllo, fino al momento della constatazione.

## Titolo V

### Modalità e strumenti di misura

#### Modalità di fornitura

Art. 24 La fornitura dell'acqua avviene a deflusso misurato mediante l'apposito contatore.

#### Mezzi di misura

Art. 25 Il contatore viene fornito e posato dall'Azienda A.P. che ne rimane proprietaria. Essa ne cura la manutenzione e le eventuali riparazioni.

#### Ubicazione del contatore

Art. 26 Il contatore deve essere posato in luogo di facile accesso, asciutto e protetto dal gelo e da ogni altro fattore di possibile deterioramento.

La posizione del contatore deve essere tale da rendere possibile la lettura in ogni momento e senza difficoltà.

#### Camera di controllo

Art. 27 Per aree non edificate può essere richiesta la costruzione di una camera per il contatore, all'entrata della proprietà. La stessa, realizzata in muratura, delle dimensioni di ml 1,00 x 0.80 (la profondità sarà stabilita di volta in volta) deve essere munita di un solido coperchio di facile apertura.

La spesa per la realizzazione è totalmente a carico dell'abbonato.

#### Gusti al contatore

Art. 28 Ogni guasto al contatore dovuto a negligenza imputabile all'abbonato, sarà riparato a sue spese.

#### Verifica del contatore

Art. 29 La verifica del contatore viene eseguita dall'Azienda A.P. ogni qualvolta essa lo ritiene opportuno.

In caso di contestazione o di dubbio sul funzionamento, l'abbonato può chiedere la verifica.

Il contatore è riconosciuto esatto se la tolleranza è compresa entro i limiti del 5 % in più o in meno.

Se il funzionamento del contatore risulta esatto, le spese di verifica sono sopportate dall'abbonato reclamante.

In caso di difetto le spese sono a carico dell'Azienda A.P.

Nel caso di funzionamento difettoso del contatore, il consumo è di regola stabilito nella stessa misura di quello corrispondente allo stesso periodo di tempo dell'anno precedente.

## Titolo VI

### Tasse e tariffe

#### Tasse di allacciamento e di consumo

Art. 30 Per l'allacciamento all'acquedotto, il Municipio preleva una tassa unica da un minimo di fr. 100.-- ad un massimo di fr. 1'500.-- Il Municipio allestisce annualmente mediante ordinazione, le tasse di consumo.

#### Pagamento tasse

Art. 31 La tassa annua è dovuta nel seguente modo:

a) acconto iniziale;

b) conguaglio a fine anno, in funzione del consumo effettivo.

#### Infrazioni

Art. 32 Ogni infrazione al presente regolamento può avere per conseguenza la soppressione della fornitura d'acqua.

La sanzione non libera l'abbonato dagli impegni nei confronti dell'Azienda A.P.

Sono riservate le azioni, penale e civile.

#### Titolo VII

##### Disposizioni finali

##### Disposizioni finali

Art. 33 Il Consiglio comunale, su proposta del Municipio o di sua iniziativa, può modificare in ogni tempo, secondo le circostanze, le disposizioni del presente regolamento, ritenuto che le modifiche entreranno in vigore solo all'inizio di un periodo di abbonamento e cioè, al 1. gennaio dell'anno susseguente la data in cui viene decretata la modifica.

L'adeguamento degli impianti esistenti alle nuove norme contemplate nel presente regolamento, dovrà essere effettuato entro la data del 31 dicembre 1978.

#### Titolo VIII

##### Entrata in vigore

##### Entrata in vigore

Art. 34 Il presente regolamento entra in vigore con l'approvazione da parte del Consiglio di Stato. Esso abroga il regolamento del 1. aprile 1951.

Così risolto ed approvato dal Consiglio comunale nella seduta del 15 dicembre 1975.

Approvato dal Consiglio di Stato il 1. settembre 1976.